

INTORNO ALLE « LEGES REGIAE »

1. ROMOLO E L'ADULTERIO.

1. È scontato¹ che gli antichi autori erano (o mostravano di essere) fermamente convinti che gli arcaici re, a cominciare da Romolo, avessero emanato un certo numero di *leges regiae*. Basti in proposito l'affermazione di Livio (1.8.1), secondo il quale Romolo « *rebus divinis ita perpetratis vocataque ad concilium multitudine, quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit* ».

Non è dei miei e altrui dubbi in proposito che voglio qui occuparmi. Voglio solo dedicare due parole a quanto afferma Dionigi di Alicarnasso (2.25.6), là dove ad una fantasiosa disquisizione sulle unioni matrimoniali fuori e dentro la Roma delle origini fa seguire l'attribuzione a Romolo di una legge per cui (traduco) i parenti (συγγενεῖς) di una moglie poco virtuosa ed obbediente « giudicavano col marito queste colpe, fra le quali vi era l'adulterio e, cosa che ai Greci sarebbe apparsa la più piccola delle trasgressioni, se fosse stata sorpresa a bere vino », precisando che « Romolo permetteva di punire entrambe queste colpe con la morte... poiché considerava l'adulterio fonte di follia e l'ubriachezza di adulterio ».

* In *Labeo* 38 (1992) 319 ss.

¹ Sul tema: P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie, Un reato fra storia e propaganda* (1991), con fonti e bibliografia; A. GUARINO, *Lui, lei e l'altro nel matrimonio romano*, in *Index* 21 (1993) 411 ss. Sulle cd. *leges regiae*: A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁵ (1990) 151, 185 ss. Sull'episodio di Lucrezia: A. GUARINO, *Il « dossier » di Lucrezia*, in *Le origini quiritarie* (1973) 121 ss. Su Dionigi di Alicarnasso e la costituzione di Romolo: L. FASCIONE, *Il mondo nuovo* (1988) 49 ss., con bibliografia. Su Augusto e Romolo: F. GUIZZI, *Il principato tra « res publica » e potere assoluto* (1974) 199 ss. Su tutta la travagliata e contestata storia della legislazione matrimoniale augustea: A. METTE-DITTMANN, *Die Ehegesetze des Augustus* (1991), con bibl.; nonché, tuttora validissimi, i due saggi di P. JÖRS, « *Iuliae rogationes* » (rist. 1985), con *Nota di lettura* di T. SPAGNUOLO VIGORITA.

Una studiosa recentemente ha sostenuto, con grande impegno di dottrina e con strenua analisi delle fonti, la probabilità che la legge repressiva dell'adulterio sia stata una *lex Numa* piuttosto che una *lex Romuli*. Tenendo presente che il secondo libro delle storie di Dionigi è stato forse pubblicato posteriormente al 18 a. C. e certamente prima del 7 (data di morte dell'autore), essa ha avanzato l'ipotesi che l'attribuzione a Romolo, cioè al primo *pater patriae*, sia stata compiuta dallo storico di Alicarnasso in considerazione della intervenuta *lex Iulia de adulteriis* del 18 ed al servizio dell'ideologia di Augusto inteso come novello Romolo della *respublica Romanorum*.

Temo forte che la teoria ora accennata sia priva di fondamento. A parte il fatto che la legislazione matrimoniale di Augusto, in cui si inserisce la *lex de adulteriis*, destò notoriamente scarsissimo entusiasmo in Roma e a parte il fatto che il conseguimento del titolo di *pater patriae* fu ottenuto da Augusto non prima del 2 a. C. (dopo che per anni di una sua equiparazione a Romolo si era parlato solo in termini di accesa propaganda ed egli stesso aveva preferito atteggiarsi, salva la sua prevalente *auctoritas* su tutti, esclusivamente a cittadino tra cittadini), non si capisce senza fatica come mai Dionigi, pur facile agli arbitrii inventivi, avrebbe avuto l'estrema audacia di falsificare a favore di Romolo quella che sarebbe invece stata, ai suoi tempi, una tradizione largamente diffusa relativa a Numa. Tanto meno si capisce come mai egli, volendo fare di Romolo l'anticipatore di Augusto, abbia attribuito a Romolo, nello stesso contesto, la lodevole legge sull'adulterio e la per lui quasi grottesca (e malamente spiegata) legge sull'ubriachezza. Anche la piaggeria deve avere uno stile.

2. Senza voler qui entrare in troppi particolari, vi sono, a mio parere, tre considerazioni molto semplici, ma non perciò facilmente superabili, che militano, sul piano tecnico-giuridico, a favore del riferimento alle primissime origini di Roma, e non a tempi sia pur di poco successivi, quindi alla figura di Romolo piuttosto che a quella di Numa, della repressione dell'adulterio.

Prima considerazione. Se Romolo (si fa per dire) introdusse la *patria potestas*, se cioè (come tutti ammettono) l'organizzazione potestativa della *familia* romana fu alle origini stesse della comunità politica quiritaria, è ovvio che la donna sposata al *paterfamilias* o a un suo *filius* sia stata sin da quelle lontanissime origini sottoposta, *filiae loco*, al *ius vitae ac necis* del *pater* in caso di adulterio. Numa può avere regolato meglio e in modo più temperato il cd. *matrimonium cum manu*, può aver posto accanto all'adulterio delle mogli l'incesto delle Vestali, ma

non può essere stato lui ad instaurare una repressione che, nella famiglia romana a carattere potestativo, era *in re ipsa*.

Anteriormente al regno di Numa, e cioè sotto il regno di Romolo, è ragionevole pensare che la *uxor in adulterio deprehensa* fosse immune da reazioni disciplinari del titolare della *manus maritalis* su lei?

Seconda considerazione. La *lex Romuli* della tradizione prevedeva una sanzione anche mortale nei confronti della *uxor* sorpresa in adulterio o sorpresa a bere vino. L'antichità della seconda ipotesi (anche se non l'attribuzione precisa a Romolo) è confermata da numerose altre fonti, su cui qui sorvolo, ed ha dato la stura ad ancora più numerose congetture esplicative, sulle quali egualmente qui sorvolo. Fatto sta che la sua equiparazione all'adulterio della *uxor*, cioè al « corrompimento » di costei, non può non indurre a pensare che, sia nell'uno che nell'altro caso, il fatto costitutivo dell'illecito consistesse esclusivamente nel dato obbiettivo di un intollerabile inquinamento *ab extrinseco* della stessa *uxor* (forse, più in generale, di qualunque *filia*: cfr., per tutti, Gell. 10.23.1), consistesse cioè nell'assorbimento anche non voluto da parte sua di sostanze corruttrici della sua purezza (cosa facilmente comprensibile a Dionigi ed a noi per l'adulterio, non altrettanto per l'altra fattispecie).

Lo conferma l'episodio famoso di Lucrezia, moglie di Collatino, che riscattò il pur indesiderato congiungimento impostole da Sesto Tarquinio (che altro, dunque, se non la sua adulterazione?) mediante il suicidio, con ciò prevenendo l'intervento del marito.

Terza considerazione. Che ai fini della repressione dell'*adulterium* non rilevasse, nella concezione delle origini, la « infedeltà » della *uxor*, quindi la sua connivenza con un amante estraneo (e la connivenza di quest'ultimo con lei), è evidenziato da un indizio estremamente significativo: che, anteriormente all'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, e cioè prima del 18 a. C., l'amante della donna adultera era tuttora sottotratto, almeno in quanto tale, ad ogni specifica repressione del suo comportamento. Tutti sappiamo che le cose non andavano sempre per lui tanto lisce (basta leggere il ben noto Hor. *serm.* 1.2.37-46, datato 35 a. C., per averne conforto). Ma, se anche certe feroci reazioni maritali in caso di flagranza erano ritenute dai più giuridicamente scusabili (« *iure omnes; Galba negabat* »), esse lo colpivano come violatore di domicilio, come presunto ladro, come autore di comportamento ingiurioso, o che altro, e non a titolo di « consorte necessario » nell'adulterio.

Un marito troppo impulsivo col drudo colto sul fatto sfidava il rischio di incorrere quanto meno nel « *vim vi repellere licet* », sicché

la soluzione piú consigliabile era per lui di prendersela violentemente (e anche qui non smodatamente) solo con la moglie, anzi, passata la furia, di ripudiarla e di trattenere congrua parte della sua dote « *propter mores graviores* ».

3. In conclusione, è abbastanza evidente che il concetto di *adulterium* come rapporto sessuale tra due persone, di cui una (e piú precisamente, si badi, la donna) fosse unita in matrimonio ad altri, è un tardo derivato, accolto e punito come *crimen* dalla *lex Iulia de adulteriis*, di una piú ampia e vaga concezione originaria dell'*adulterium* come fatto di *adulteratio*, cioè di un *alterum ferre* nella *uxor in manu*, se non addirittura in una qualunque *filia in potestate*. Bastava, in origine, questo fatto obbiettivo di inquinamento della donna, pur se dalla stessa non voluto, a scatenare nei suoi confronti il rigore dell'avente potestà sino all'estremo della morte.

Se queste mie personali impressioni hanno una qualche consistenza, non solo viene meno la possibilità di istituire una seria analogia tra l'*adulterium* cosí come sanzionato da Augusto e l'*adulterium* cosí come sanzionato da Romolo, ma viene anche meno la possibilità di avanzare una persuasiva congettura circa la falsa assegnazione a Romolo, allo scopo di sorreggere quella analogia, di norme che sarebbero state invece (perdipiú, inverosimilmente) introdotte solo da Numa Pompilio.

È vero che della *lex Romuli* Dionigi è « *unus testis* ». Ma a sostegno della pretesa *lex Numae* chi mai vi è? « *Nullus testis* ». Nei riguardi della tradizione accolta e « personalizzata » da Dionigi direi, per una volta tanto, che è meglio « *quieta non movere* ».

2. IL « IUS OSCULI » E ROMOLO.

1. *Ius osculi*¹: diritto di baciare e, corrispondentemente, dovere di corrispondere al bacio.

Nell'*osculum*, come sappiamo, vi era qualcosa di pulito (addirittura di *religiosum*, diceva il grammatico Servio, *ad Aen.* 1.256), che non era nel *basium* amoroso, cioè in quello che Catullo chiedeva a cento e a mille a Lesbia e che Cirano di Bergerac chiedeva in nome e per

* In *ANA*. 34 (1985) 70 ss.

¹ Sul divieto di bere vino, da ultimo, L. MINIERI, « *Vini usus feminis ignotus* », in *Labeo* 28 (1982) 150 ss., con letteratura. Cfr. anche: G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*³ (1983) 309 ss.